



CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - REGGIO CALABRIA

ORDINANZA N. 58/18

Il Capo del circondario marittimo di Reggio Calabria:

- VISTA: l'autorizzazione n° 12/2018 in data 22.08.2018 dell'Ufficio Locale Marittimo di Villa San Giovanni, con la quale autorizza il Sig. Gaetano FICARRA, ad effettuare delle manifestazioni pirotecniche nei giorni 05 e 29 settembre 2018, dalle ore 21:30 sull'arenile in località Cannitello del Comune Villa San Giovanni (RC), più precisamente nel seguente punto di coordinate: Lat. 38° 14'14.00" N - Long. 015° 39'35.60"E;
- VISTO: il nulla osta di Marina Sud Taranto prot. n. 58154/N/ES-SEZAVURNAV MARINASUDTA del 30.12.14;
- VISTA: la propria ordinanza n. 09/11 in data 10.02.11 che disciplina lo svolgimento di manifestazioni in mare, lungo il litorale nelle zone demaniali e nei porti di giurisdizione del circondario marittimo di Reggio Calabria;
- CONSIDERATA : la necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività marittime nella zona interessata dallo spettacolo pirotecnico e di garantire la sicurezza della navigazione;
- VISTI: gli artt. 17, 30 del codice della navigazione e 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima.

RENDE NOTO

NEI GIORNI 05 E 29 SETTEMBRE 2018, ALLE ORE 21:30 CIRCA, LA DITTA "GAETANO FICARRA", EFFETTUERA' LO SPARO DI FUOCHI PIROTECNICI SULL'ARENILE IN LOCALITA' CANNITELLO DEL COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI (RC), CON ZONA DI LANCIO CENTRATA NEL SEGUENTE PUNTO DI COORDINATE GEOGRAFICHE: LAT. 38° 14'14.00" N - LONG. 015° 39'35.60"E, COME SI EVINCE DALL'ALLEGATO STRALCIO PLANIMETRICO DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA.

ORDINA

- ART. 1 **Interdizione dell'area:**
Nello specchio acqueo posto entro il raggio di 100 metri dal centro della zona di lancio e nei tempi indicati nel "rende noto", sono vietati:

- a) la navigazione, l'ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità navale non interessata dalla manifestazione in parola;
- b) la balneazione e le immersioni subacquee;
- c) le attività di pesca di qualunque natura e qualsiasi altra attività connessa con l'uso del mare e non espressamente autorizzata.

In prossimità dell'area interessata dallo sparo dei fuochi pirotecnici è fatto, altresì, divieto di transitare, fermarsi o sostare all'interno del perimetro opportunamente segnalato dalla ditta autorizzata al lancio dei fuochi pirotecnici.

ART. 2 Disposizioni per le unità navali:

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

ART. 3 Deroghe:

Non sono soggetti ai divieti di cui all'art. 1: le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia e le unità militari in genere, in ragione del loro ufficio;

ART. 4 Sanzioni:

Salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ovvero illecito amministrativo, i contravventori alla presente ordinanza, oltre che responsabili civilmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose, incorreranno nelle sanzioni previste:


- a) dall'art. 53 del decreto legislativo n. 171 del 18.07.05, se alla condotta di unità da diporto;
- b) dall'art. 1231 del codice della navigazione negli altri casi.

ART. 5 Pubblicità:

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che viene pubblicata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, attraverso gli organi di stampa, nonché l'inserimento alla pagina "ordinanze" del sito web www.guardiacostiera.gov.it/reggio-calabria.

Reggio Calabria, 03.09.2018

IL COMANDANTE
CA (CP) Giancarlo RUSSO



IL CAPO SERVIZIO
SICUREZZA
C.F. (CP) Michela TESSINA



